

AL GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA
RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

* * *

Il Sig. MMM, nato a assistito dall'Avv. Davide Capobianco ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il suo studio in Pavia via Mascheroni 21, giusta delega in calce al presente atto,

p r e m e s s o

- che il ricorrente è unico fratello del Sig., ora domiciliato presso la Casa di Cura
- che il Sig. Ggg Mmm è affetto da emiparesi e afasia in esito di ischemia cerebrale, come da documentazione medica che si allega (doc. 1);
- che tali patologie impediscono al Sig. Ggg Mmm di apporre la propria firma (doc. 2), oltre che di abbandonare la propria dimora presso la Casa di Cura GGG di Www al fine di provvedere alla cura dei propri affari e all'espletamento dei propri bisogni quotidiani e rappresentano pertanto una forma di impossibilità parziale a provvedere ai propri interessi ai sensi dell'art. 404 c.c.;
- che i bisogni economici del Sig. Ggg Mmm ammontano essenzialmente ad Euro 1.260 mensili quale retta di degenza presso la suddetta Casa di Cura GGG di Www;
- che le entrate del Sig. Ggg Mmm sono rappresentate dalla pensione pari ad Euro 700 circa mensili, oltre ad Euro 450 a titolo di assegno di accompagnamento, che vengono attualmente accreditati presso la Banca ...;
- che il Sig. Ggg Mmm per i problemi di salute sopra evidenziati è impossibilitato a recarsi personalmente presso l'istituto di credito per effettuare le operazioni correnti, ivi compreso il ritiro della pensione;

- che si ritengono sussistenti i presupposti giuridici e di fatto per nominare un Amministratore di Sostegno, e ciò in quanto si versa in uno stato di impossibilità parziale a provvedere ai propri interessi facilmente desumibile dalla documentazione prodotta e da una possibile audizione del beneficiario;
 - che la costante vigilanza del Giudice Tutelare, quale disciplinata dall'intero impianto normativo previsto in relazione all'Amministratore di Sostegno ed in particolare dall'art. 405 n. 6 c.c., rappresenta per queste esigenze una adeguata tutela, considerando che l'Amministratore nominato, per il compimento dei negozi di maggiore importanza, avrebbe comunque la necessità di specifiche autorizzazioni da parte di codesto Giudice (art. 411 c.c.);
 - che per contro si ritiene eccessivo il ricorso alla più rigida e dispendiosa procedura di interdizione, vista la non totale incapacità di intendere e di volere del beneficiario e la consistenza del suo patrimonio come sopra descritto;
 - che la persona designanda come Amministratore di Sostegno viene indicata nella Signora QQQ, affine del beneficiario in quanto coniuge del sottoscritto fratello, che dal momento della malattia si è occupata del beneficiario medesimo;
 - che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 407, comma 1, c.c., si dichiara che il beneficiario è celibe, senza figli, né genitori viventi e che unico fratello è il ricorrente Sig. Mmm;
- tutto ciò premesso, il sottoscritto ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

c h i e d e

che codesto Ill.mo Giudice Tutelare, sentito il Pubblico Ministero e assunte le necessarie informazioni, eventualmente recandosi presso la Casa di Cura GGG di Www, voglia così provvedere:

- NOMINARE la Sig.ra QQQ, , quale Amministratore di Sostegno del Sig. GGG MMM, confermando tale carica a tempo indeterminato;

- CONFERIRE all'Amministratore di Sostegno così nominato tutti i poteri tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione sul patrimonio del beneficiario, purché finalizzati alla cura del beneficiario ed alla conservazione del patrimonio, precisandosi che per il compimento degli atti previsti dagli artt. 374 e 375 c.c. l'Amministratore di Sostegno dovrà munirsi della preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare;

- CONFERIRE all'Amministratore di Sostegno, senza necessità di ulteriori specifiche autorizzazioni, i seguenti specifici poteri:

1. riscuotere la pensione e l'assegno di accompagnamento in nome e per conto del beneficiario, depositando le relative somme sul conto corrente n. presso la Banca ;
2. trasferire ogni somma risultante a credito del beneficiario sul predetto conto corrente, estinguendo ogni altro rapporto di conto corrente di cui il beneficiario fosse intestatario;
3. provvedere tramite il suddetto conto corrente al pagamento delle normali spese per la vita quotidiana del beneficiario;
4. disporre ogni pagamento necessario per le spese mediche che dovessero risultare utili per la cura del medesimo;

- STABILIRE che l'Amministratore di Sostegno possa agire in nome e per conto e quindi in rappresentanza del beneficiario per il compimento di ogni atto giuridicamente rilevante per quest'ultimo;

- STABILIRE che al termine di ogni anno solare l'Amministratore di sostegno rediga un conto di gestione dell'anno trascorso con indicazione delle spese sostenute e dei prelevamenti di capitale effettuati;
- STABILIRE che tale conto e tale relazione debbano essere consegnati al Giudice Tutelare entro sessanta giorni dal termine dell'anno cui si riferiscono.

Ai sensi della Legge 488/99 si dichiara che il presente procedimento speciale è esente da contributo unificato a norma della Legge 6/2004.

Si allegano: 1) fotocopia carta identità e codice fiscale Sig. Ggg Mmm e Sig.ra Ornella Qqq; 2) documentazione medica; 3) certificato Dott. Mario Nai 25.1.2008.

Pavia, 4 marzo 2008